



**CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO**

C.A.P. 33054  
P.I. 00163880305  
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409114  
Tel. 0431/409141  
Fax. 0431/409157

# **REGOLAMENTO DI NETTEZZA URBANA**

Approvato con delibera di C.C. n°54 del 09.09.1996

Modificato con delibera di C.C. n°99 del 30.12.2005

Modificato con delibera di C.C. n°108 del 03.11.2008

# **INDICE**

## **TITOLO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Finalità del presente regolamento.....	pag. 1
Art. 2	Oggetto del regolamento.....	pag. 1
Art. 3	Esclusioni.....	pag. 2
Art. 4	Definizioni .....	pag. 2
Art. 5	Classificazione dei rifiuti.....	pag. 3
Art. 6	Attività di smaltimento svolte dal Comune di Lignano Sabbiadoro.....	pag. 4

## **TITOLO II RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI - MODALITA' PER IL CONFERIMENTO**

Art. 7	Assimilazione e/o esclusione dalla assimilazione .....	pag. 5
Art. 8	Assimilazione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie.....	pag. 6
Art. 9	Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione .....	pag. 6

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Art. 10	Area di espletamento del servizio .....	pag. 7
Art. 11	Competenze del Comune di Lignano Sabbiadoro .....	pag. 7
Art. 12	Collocazione e caratteristiche dei contenitori per conferimento dei rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole .....	pag. 8
Art. 13	Conferimento dei rifiuti urbani interni .....	pag. 8
Art. 14	Usi vietati dei contenitori .....	pag. 9
Art. 15	Conferimento degli imballaggi di carta e cartone .....	pag. 9
Art. 16	Conferimento di rifiuti urbani ingombranti .....	pag. 10
Art. 17	Conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai giardini privati.....	pag. 10
Art. 18	Trasporto.....	pag. 10
Art. 19	Smaltimento finale .....	pag. 10

## **IV TITOLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI TOSSICO-NOCIVI O COMUNQUE PERICOLOSI**

Art. 20	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi. Disposizioni generali.....	pag. 12
Art. 21	Detenzione di rifiuti speciali, speciali tossico nocivi presso le sedi di produzione .....	pag. 12
Art. 22	Rifiuti provenienti da strutture sanitarie.....	pag. 12
Art. 23	Spoglie animali.....	pag. 13
Art. 24	Veicoli a motore, rimorchi e simili.....	pag. 13
Art. 25	Rifiuti urbani pericolosi.....	pag. 13
Art. 26	Rifiuti speciali inerti .....	pag. 14
Art. 27	Olii minerali sintetici ed esausti.....	pag. 14

## **TITOLO V INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI**

Art. 28	Raccolte differenziate finalizzate al recupero dei materiali .....	pag. 15
Art. 29	Raccolte differenziate a fini conoscitivi .....	pag. 15
Art. 30	Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta .....	pag. 15
Art. 31	Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate .....	pag. 15
Art. 32	Informazione .....	pag. 16

## **TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art. 33	Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni.....	pag. 17
Art. 34	Area di espletamento del servizio di spazzamento .....	pag. 17
Art. 35	Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni .....	pag. 17
Art. 36	Organizzazione del servizio di spazzamento .....	pag. 17
Art. 37	Installazione ed uso dei cestini per rifiuti.....	pag. 18
Art. 38	Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici .....	pag. 18
Art. 39	Siringhe abbandonate.....	pag. 18
Art. 40	Carico e scarico di merce e materiali.....	pag. 18
Art. 41	Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	pag. 18
Art. 42	Manifestazioni pubbliche.....	pag. 19
Art. 43	Obblighi per chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	pag. 19
Art. 44	Pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi.....	pag. 19

Art. 45 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti .....	pag. 20
Art. 46 Pulizia dei mercati .....	pag. 20
Art. 47 Esercizi stagionali e campeggi .....	pag. 20
Art. 48 Aree demaniali e stabilimenti balneari .....	pag. 20
Art. 49 Pulizia dei terreni non edificati .....	pag. 21
Art. 50 Rifiuti prodotti nelle aree attrezzate per la sosta temporanea .....	pag. 21
Art. 51 Rifiuti provenienti da cimiteri .....	pag. 21
Art. 52 Sgombero neve .....	pag. 23
Art. 53 Altri servizi ambientali .....	pag. 23

## **VII TITOLO DIVIETI E PROVVEDIMENTI**

Art. 54 Divieti e obblighi .....	pag. 24
----------------------------------	---------

## **TITOLO VIII VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

Art. 55 Validità del regolamento .....	pag. 25
Art. 56 Controlli .....	pag. 25
Art. 57 Sanzioni .....	pag. 25
Art. 58 Entrata in vigore del presente regolamento .....	pag. 25

## **TITOLO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art.1 Finalità del presente regolamento.-**

Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei servizi inerenti al conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro.-

Tale attività è esercitata direttamente dal Comune di Lignano Sabbiadoro in regime di privativa ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 915/82.

Il presente regolamento è adottato inoltre al fine di assicurare:

- la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento;
- il recupero dei materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti speciali tossico nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo sanitario;
- un'adeguata informazione agli utenti sulle raccolte differenziate esistenti sul territorio.-

Esso è comunque adottato al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive integrazioni e modificazioni, determinando obblighi per chi produce e conferisce rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani ed urbani pericolosi.-

## **Art. 2 Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di espletamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di rifiuti;
- b) norme circa la modalità e la periodicità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e per la determinazione del perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta di detti rifiuti;
- c) norme per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico, delle modalità e della periodicità di effettuazione del servizio stesso;
- d) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti speciali speciali tossico nocivi, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali;
- e) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- f) modalità per il conferimento, la raccolta, ed il trasporto dei rifiuti urbani ingombranti;
- g) disposizioni relative a servizi ambientali minori di competenza comunale;
- h) campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle raccolte differenziate attivate dall'Amministrazione comunale;
- i) vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, provvedimenti contro gli inadempienti, ordinanze sindacali e sanzioni.-

### Art. 3 Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinanti dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) agli scarichi disciplinanti dalla legge 10.5.76, n. 319 e successive modificazioni;
- d) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
- e) alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- f) agli esplosivi;
- g) ai rifiuti speciali e speciali speciali tossici e nocivi.-

### Art. 4 Definizioni

In relazione alle successive disposizioni o norme sono fissate le seguenti definizioni:

- a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono;
- b) Smaltimento: il complesso delle fasi di asporto dal luogo di produzione, conferimento, trasporto, trattamento, inocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti.

Lo smaltimento si intende articolato nelle sottoelencate fasi non tutte necessariamente compresenti:

- b1 detenzione iniziale: modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti nella sede di produzione degli stessi.
- b2 conferimento: operazione di consegna dei rifiuti da parte del produttore ai dispositivi e alle attrezzature di raccolta o a trasportatore debitamente autorizzato.
- b3 raccolta: operazione di prelievo dai punti di conferimento dei rifiuti per il loro successivo trasporto.
- b31 raccolta differenziata: forma particolare di raccolta finalizzata al separato conferimento di singole frazioni di rifiuto;
- b3.2 spazzamento: operazione rivolta alla rimozione manuale o meccanica e all'asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- b4 trasporto: attività di trasferimento dei rifiuti dai mezzi e/o dispositivi di raccolta o di detenzione iniziale presso gli impianti di trattamento intermedio a quelli di stoccaggio definitivo.
- b5 cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto al fine del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del

recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

- b6 trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche e biologiche della natura e conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, il recupero, il riciclo, l'inocuizzazione ed il recupero energetico;
- b7 stoccaggio definitivo: operazione di deposito e scarica in impianti autorizzati di stoccaggio definitivo dei rifiuti, assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio;
- b8 frazione umida: materiale putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti solidi urbani;
- b9 frazione secca: materiale a basso o nullo tasso di umidità avente di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabile come materia prima seconda;

## **Art. 5 Classificazione dei rifiuti**

Ferma restando la classificazione dei rifiuti urbani, rifiuti speciali e speciali tossicologici di cui all'art. 2 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, ai fini delle successive disposizioni del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

### **A) Rifiuti urbani**

#### **A.1 Rifiuti urbani interni:**

rifiuti domestici ordinari non ingombranti derivanti da fabbricati ed insediamenti civili in genere, compresi quelli provenienti dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie pubbliche e private in cui si esplicano attività di carattere civile, purchè assimilati agli urbani.-

Sono da considerarsi rifiuti urbani interni a tutti gli effetti i rifiuti prodotti su aree demaniali in concessione.-

#### **A.2 Rifiuti urbani ingombranti:**

beni di consumo durevoli di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o ad altri insediamenti civili in genere nonché dai locali degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure da strutture sanitarie pubbliche e private in cui si esplicano attività di carattere civile, purchè assimilati agli urbani.-

#### **A.3 Rifiuti urbani pericolosi:**

elencati al punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84 e costituiti da: pile, batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T (tossico) o F (infiammabile), prodotti farmaceutici.-

**A.4** Rifiuti urbani dei giardini privati:

residui di potatura, sfalcio, pulizia di giardini ed aree costituenti pertinenza di insediamenti abitativi e analoghi.-

**A.5** Rifiuti urbani esterni:

rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali e spiagge marittime e lagunari appartenenti a pubblici demani;

**B) Rifiuti speciali**

**B.1** i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

**B.2** i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

**B.3** i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

**B.4** i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

**B.5** i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

**C) Rifiuti tossici e nocivi:**

Sono rifiuti tossici e nocivi tutti i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente

**Art. 6 Attività di smaltimento svolte dal Comune di Lignano Sabbiadoro**

Il comune di Lignano Sabbiadoro svolge per quanto di sua competenza attraverso il Servizio di Nettezza Urbana oppure attraverso ditte specializzate ed autorizzate, le seguenti attività:

- servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- servizio di trasporto dei rifiuti urbani ingombranti conferiti dai produttori in aree opportunamente attrezzate;
- servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi ai sensi dell'art. 3 della legge 441/87 e successive modificazioni ed integrazioni;
- servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
- servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni;
- servizio di lavaggio dei cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani.-



## **TITOLO II RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI - MODALITA' PER IL CONFERIMENTO**

### **Art. 7 Assimilazione e/o esclusione dalla assimilazione .-**

Ai sensi dell'articolo 39 della Legge 146/94, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani le sottoelencate tipologie di rifiuti speciali:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti), vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta, ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.-
- "vaglio" codice CER 19.08.01

- “miscuglio scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06” CER 17.01.07 per quantità non superiori a 30 kg (singolo conferimento)

#### **Art. 8 Assimilazione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie**

In base al combinato disposto del D.L. 527/88, convertito con modifiche nella L. 45/89 e del D.M. 25.5.1989 sono assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali, provenienti da strutture sanitarie:

1. i rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
2. i rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultino ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
3. i rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legge n° 527 del 1988 come convertito con legge n° 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinabili alla loro cura;
4. campioni di urine, feci e sangue, previa disinfezione;
5. tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal Decreto del Ministro per l'Ambiente del 25.05.1989, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.-

#### **Art. 9 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tassazione delle relative superfici di formazione.**

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi degli articoli precedenti, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 10 Area di espletamento del servizio**

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico organizzativi dell'Amministrazione Comunale.

Il servizio è pertanto garantito su tutto il territorio comunale.-

la perimetrazione di cui al presente articolo potrà essere aggiornata e modificata con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 11 Competenze del Comune di Lignano Sabbiadoro**

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, alla quale fanno capo le seguenti attività:

- a) provvedere a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative, anche tramite ordinanze sindacali, del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
  - rifiuti urbani ingombranti
  - rifiuti di potatura e sfalcio di giardini privati;
  - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
  - rifiuti urbani pericolosi;
  - rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in relazione alle strutture urbanistiche e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento considerando in particolar modo le caratteristiche e le esigenze turistiche della località; provvedendo quindi all'espletamento di dette operazioni quotidianamente, festività comprese, durante il periodo di afflusso turistico, e secondo le necessità (due/tre volte alla settimana) nel restante periodo dell'anno;
- d) provvedere affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti; provvedendo quindi all'espletamento di dette operazioni con cadenza settimanale durante il periodo turistico, e secondo le necessità, ma minimo bimestralmente, durante il restante periodo dell'anno.-

## **Art. 12 Collocazione e caratteristiche dei contenitori per conferimento dei rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole**

- 1) I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere collocati anche all'interno della proprietà privata, previa apposita convenzione da stipulare col Comune di Lignano Sabbiadoro.-
  - 2) Nel caso in cui i contenitori vengano posizionati su area pubblica saranno collocati a una distanza non superiore a 250 metri dalle utenze servite, salvo particolari situazioni determinate dalla tipologia della viabilità (strade a fondo cieco e/o strade nelle quali risulti difficoltoso operare coi mezzi preposti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani).-
  - 3) La capienza minima dei contenitori per rifiuti solidi urbani. è fissata in base alle esigenze del servizio, non dovrà essere inferiore a 0,2 mc e sarà mediamente di 1,1 mc.-
  - 4) La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio di raccolta e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della strada.
- I contenitori dei rifiuti solidi urbani saranno, quando possibile, preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico nel caso siano collocati su suolo pubblico.
- 5) E' fatto divieto agli utenti di spostare anche temporaneamente i contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune di Lignano Sabbiadoro motivata richiesta in tal senso.
  - 6) Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotto e nel caso di interventi di ristrutturazione, dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani. Tali strutture dovranno essere realizzate sulla base di standard predisposti dal Comune di Lignano Sabbiadoro in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

## **Art. 13 Conferimento dei rifiuti urbani interni**

1. La detenzione iniziale dei rifiuti deve avvenire all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso.
2. Nella detenzione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori.
3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sfusi, salvo il caso di beni durevoli obsoleti, non ingombranti ed imballaggi non imbrattati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
4. E' vietato immettere nei contenitori residui liquidi o semiliquidi.

5. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. E' vietato l'abbandono a lato dei contenitori di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi chiusi.
7. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
8. Dove, per le caratteristiche di viabilità della zona (isole pedonali) o per altri motivi, non sia possibile l'uso dei suddetti contenitori, con apposita ordinanza sindacale, sentito il soggetto gestore del servizio, può venire istituito un servizio di raccolta porta a porta.- L'ordinanza specifica le zone ove viene svolto il servizio di raccolta porta a porta, le modalità di effettuazione e gli obblighi dei conferitori.-

#### **Art. 14 Divieti d'uso dei contenitori**

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietato immettere nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani:

- a) rifiuti speciali tossici e nocivi;
- b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
- e) liquidi di qualsiasi qualità e quantità;
- f) materiali combustibili;
- g) ceneri calde e fuliggine;
- h) ogni tipo di materiale di risulta da lavorazione edilizie, demolizioni e scavi;
- i) materiali taglienti e/o pungenti se non opportunamente protetti.-

#### **Art. 15 Conferimento degli imballaggi di carta e cartone**

Il Comune di Lignano Sabbiadoro istituisce apposito servizio per il conferimento differenziato degli imballaggi di carta e cartone derivanti da attività artigianali, produttive e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio al minuto ed all'ingrosso e similari.-

Le modalità e gli orari di conferimento di tali rifiuti saranno disciplinati da apposita ordinanza sindacale da emanarsi conformemente alla sottoriportate disposizioni generali:

1. gli imballi di carta e cartone provenienti dalle attività sopra elencate che presentino una superficie complessiva uguale o superiore a 200 metri quadrati provvederanno a conferire, con le modalità e gli orari prescritti dall'ordinanza

sindacale, detti imballaggi in appositi contenitori dislocati dall'Amministrazione comunale presso l'area dell'ex impianto di compostaggio;

2. gli imballi di carta e cartone provenienti dalle attività sopra elencate che presentino una superficie complessiva inferiore a 200 metri quadrati provvederanno a conferire, con le modalità e gli orari prescritti dall'ordinanza sindacale, detti imballaggi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;

#### **Art. 16 Conferimento di rifiuti urbani ingombranti**

I rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti a cura del produttore ai punti di raccolta istituiti dal Servizio di Nettezza Urbana.-

E' facoltà dell'Amministrazione comunale attivare altre e/o ulteriori forme di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti.-

E' fatto divieto a chiunque di depositare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.-

#### **Art. 17 Conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai giardini privati.-**

I residui di potatura, sfalcio e pulizia di giardini, orti aree piantumate e/o costituenti pertinenza di edifici privati, dovranno essere conferiti a cura del produttore ai punti di raccolta istituiti dal Servizio di Nettezza Urbana.-

E' vietato lo smaltimento dei rifiuti sopra menzionati mediante conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.-

#### **Art. 18 Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82, e di quanto disposto dal punto 2.1.2. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984.-

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti sul territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, accesso a zone a traffico limitato, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).-

Gli automezzi impiegati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani dovranno di norma essere sottoposti ad operazioni di bonifica (lavaggio e disinfezione) al termine di ogni giornata lavorativa di utilizzo.-

#### **Art. 19 Smaltimento finale**

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Comune di Lignano Sabbiadoro presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalle competenti Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

#### **IV TITOLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI TOSSICI E NOCIVI O COMUNQUE PERICOLOSI**

##### **Art. 20 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi. Disposizioni generali.**

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e speciali assimilati ed a provvedere al loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme previste dal D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle disposizioni regionali.-

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti speciali tossico-nocivi di accertare prima del conferimento e della sottoscrizione di contratti che le imprese o le ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti risultino debitamente autorizzate secondo la normativa vigente.

##### **Art. 21 Detenzione di rifiuti speciali, speciali tossici e nocivi presso le sedi di produzione**

Nella fase di detenzione presso le sedi aziendali di rifiuti speciali non ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria e di rifiuti speciali tossici e nocivi si dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

- a) i rifiuti di cui trattasi dovranno essere stoccati separatamente da ogni tipo di rifiuto, mantenendo distinto e separato lo stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti e/o al previsto avvio ad impianti di discarica e/o trattamento di tipo particolare;
- b) è tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di conferimento dei rifiuti urbani.-

##### **Art. 22 Rifiuti provenienti da strutture sanitarie**

I rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura, pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie e simili, non assimilabili agli urbani, devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni fissate al punto 1.1.3 e 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con la legge 10.02.1989, n. 45 e successive disposizioni applicative.

### **Art. 23 Spoglie animali**

Le carcasse di animali reperite come rifiuti urbani esterni (animali reperiti morti sulle strade, spiaggiati dalle maree, ecc.), devono essere di norma sottoposti a trattamento di incenerimento.

Su specifica e motivata disposizione dell'autorità sanitaria competente le carcasse di animali possono essere smaltite in discarica controllata o interrate previo idoneo trattamento di inocuizzazione.

### **Art. 24 Veicoli a motore, rimorchi e simili**

Per veicoli a motori, rimorchi e simili, abbandonati dai proprietari o per disposizione di legge destinati alla demolizione o all'eventuale recupero di parti, si applicano le disposizioni dell'art. 15 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Il Comune di Lignano Sabbiadoro non intende attivare un centro di rottamazione.-

### **Art. 25 Rifiuti urbani pericolosi**

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, sono oggetto di separato conferimento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 31.8.87 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29.10.87, n. 441.

Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata dal Comune di Lignano Sabbiadoro nei termini seguenti:

a) pile e batterie devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio (es. presso i punti di vendita);

Per la raccolta e lo smaltimento potrà essere stipulato apposito contratto con ditta autorizzata e specializzata.

b) prodotti farmaceutici:

i prodotti farmaceutici non utilizzati devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio (es. presso le farmacie)

c) prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori

sono prodotti tossici e infiammabili quelli contrassegnati dai simboli "T" o "F" impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato.

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti negli appositi contenitori di raccolta per rifiuti urbani pericolosi.-

Devono essere conferiti separatamente e smaltiti secondo la normativa vigente i frigoriferi contenenti Clorofluorocarburi (CFC).



#### **Art. 26 Rifiuti speciali inerti**

I rifiuti speciali inerti possono essere conferiti in discarica secondo quanto disposto dalla deliberazione del C.I. 27.07.1984.-

I rifiuti speciali inerti vengono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi.-

#### **Art. 27 Olii minerali sintetici ed esausti.-**

Per raccolta, trasporto, stoccaggio ed eliminazione degli olii minerali esausti i produttori degli stessi devono attenersi alla normativa vigente.-

### **TITOLO V INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI**

#### **Art. 28 Raccolte differenziate finalizzate al recupero dei materiali**

Il Comune di Lignano Sabbiadoro provvederà a mantenere in efficienza e a potenziare le forme di raccolta differenziata già esistenti.

Provvederà inoltre ad attivare nuove raccolte differenziate al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento.

Tali raccolte possono essere organizzate anche tramite convenzioni con Enti o Ditte private.

Può essere autorizzato dal Comune il servizio di raccolta a domicilio da parte di enti senza fine di lucro, organizzazioni di volontariato e cooperative di solidarietà che devono provvedere ad inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima del giorno in cui inizierà la raccolta.-

#### **Art. 29 Raccolte differenziate a fini conoscitivi**

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, di ottimizzazione della tutela ambientale e igienico - sanitaria e di recupero energetico nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 30 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta.**

Il Sindaco, avuto riguardo per le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o comunque alle direttive della Provincia, con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alla limitazione del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di determinati rifiuti scarsamente compatibili con i metodi di smaltimento in atto, e stabilire per tali rifiuti i diversi flussi di conferimento.-

### **Art. 31 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate**

Gli Enti o le imprese che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori qualora gli stessi siano di loro proprietà e all'asporto delle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b) il lavaggio e la disinfezione dei menzionati contenitori dovrà avvenire almeno due volte all'anno, di norma una durante il mese di maggio e l'altra alla fine di settembre;
- c) ad inoltrare trimestralmente al Comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

### **Art. 32 Informazione**

L'Amministrazione comunale provvederà ad informare gli utenti dell'attivazione, del posizionamento dei contenitori, e dell'utilizzo delle forme di raccolta differenziata istituite sul territorio di pertinenza, nei modi e nelle forme che riterrà più opportune, facendo anche largo uso delle moderne tecnologie informatiche (totem informatici, schermi a messaggio variabile, ecc.).-

Vista la particolare vocazione turistica della località lignanese, l'informazione di cui sopra potrà avvenire anche attraverso messaggi in lingua straniera.-

## **TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **Art. 33 Modalità di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni**

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono espletati dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Tale servizio può essere effettuato anche tramite convenzioni con Enti o Ditte autorizzati.

### **Art. 34 Area di espletamento del servizio di spazzamento**

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali, le cui aree di espletamento, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, corrispondono alla totalità del territorio comunale.-

La perimetrazione di cui al presente articolo potrà essere aggiornata e modificata con ordinanza del Sindaco.-

### **Art. 35 Criteri per la definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni**

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento anche meccanico vengono definiti in modo tale da comprendere le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi classificati come Comunali ai sensi della legge 126/1958, e le nuove strade comunali, nonché le aree e/o strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta.-

### **Art. 36 Organizzazione del servizio di spazzamento**

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal Servizio di Nettezza Urbana sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili nonché dei livelli organizzativi conseguiti. Il programma predisposto dal Servizio di Nettezza Urbana dovrà comunque prevedere la pulizia di tutte le strade con una frequenza minima settimanale durante il periodo estivo, e con una frequenza minima mensile durante il restante periodo dell'anno.-

L'espletamento del servizio avverrà comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82.

### **Art. 37 Installazione ed uso dei cestini per rifiuti**

All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento il Comune di Lignano Sabbiadoro provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini per rifiuti cartacei, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

E' fatto divieto di utilizzare tali cestini per il conferimento di altri rifiuti urbani.-

### **Art. 38 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici**

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità.

Tali rifiuti dovranno essere adeguatamente conferiti.-

### **Art. 39 Siringhe abbandonate**

In caso di necessità viene effettuata la raccolta delle siringhe tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature, in particolare saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore rigido a chiusura ermetica.

Le siringhe vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti.-

### **Art. 40 Carico e scarico di merce e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

#### **Art. 41 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia giornalmente che al termine dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti e residui di qualsiasi tipo evitando la formazione di polvere.

Analoghe disposizioni si applicano per aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.-

I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo devono trasmettere al Comune di Lignano Sabbiadoro copia delle bolle relative allo smaltimento di detti rifiuti a corredo della domanda di rilascio del certificato di collaudo, abitabilità o agibilità.-

#### **Art. 42 Manifestazioni pubbliche**

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i circoli o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali ad es. feste, sagre, manifestazioni anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare con un mese di anticipo al Comune di Lignano Sabbiadoro - Servizio di Nettezza Urbana il programma delle iniziative, indicando le aree che intendono utilizzare.

Essi sono tenuti, dopo l'uso, a provvedere direttamente o a pagamento, attraverso accordi con il Servizio di Nettezza Urbana del Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade.

Gli oneri eventualmente sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

E' fatto altresì obbligo agli organizzatori di manifestazioni pubbliche di incentivare la raccolta separata dei rifiuti fornendo una corretta informazione alla cittadinanza.

Tale obbligo verrà anche previsto in apposite convenzioni o autorizzazioni.

#### **Art. 43 Obblighi per chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni.-

Dovranno in tal senso provvedere direttamente all'eliminazione ed all'asporto degli escrementi solidi secondo quanto disposto da apposita ordinanza sindacale.-

#### **Art. 44 Pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi**

I gestori di servizi pubblici che usufruiscano di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, negozi, e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, raccogliendo la spazzatura ed evitando in maniera assoluta di imbrattare con la stessa le confinanti aree pubbliche (strada, marciapiede, ecc.); il tutto indipendentemente dai tempi e modi con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.-

Per il mantenimento della pulizia delle predette aree i gestori possono provvedere anche all'installazione di adeguati contenitori di raccolta.-

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali ecc., risultino ordinariamente imbrattati dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.-

I rifiuti riciclabili dovranno essere conferiti in appositi contenitori.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

#### **Art. 45 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e Luna Park devono essere mantenute pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ogni onere connesso all'inadempienza del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi con l'incameramento della fideiussione presentata.-

#### **Art. 46 Pulizia dei mercati**

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai relativi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, purchè assimilati agli urbani, negli appositi contenitori.-

Tale obbligo vige anche per i rifiuti prodotti nell'area dall'afflusso del pubblico.-

Ogni onere connesso all'inadempienza del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi con l'incameramento della fideiussione presentata.-

#### **Art. 47 Esercizi stagionali e campeggi**

Gli esercizi stagionali i campeggi nonché tutte le attività stagionali in genere dovranno comunicare al Servizio di Nettezza Urbana del Comune di Lignano Sabbiadoro la data di inizio dell'attività almeno entro la fine del mese di marzo, al fine di consentire l'organizzazione regolare della raccolta.

E' obbligo dei titolari e/o gestori di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza.-

E' obbligo dei titolari e/o gestori di informare la clientela ed incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili. Tali disposizioni saranno parte integrante delle apposite convenzioni e dei regolamenti.

#### **Art. 48 Aree demaniali e stabilimenti balneari**

La raccolta del materiale spiaggiato depositato sulla battigia dall'attività marina compete ai concessionari demaniali degli stabilimenti balneari, che vi provvederanno a proprie cura e spesa.-

Il successivo trasporto dal luogo di conferimento agli impianti di smaltimento compete all'Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro.-

Per quanto riguarda invece i rifiuti derivanti dall'attività degli stabilimenti balneari, compresa l'area occupata dalle attrezzature turistiche da spiaggia (sdrai, ombrelloni, ecc.), gli stessi sono conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani

E' obbligo dei concessionari demaniali di provvedere all'installazione di un adeguato numero di cestini per rifiuti sull'area di pertinenza, ed al loro quotidiano svuotamento.-

E' facoltà dell'Amministrazione comunale provvedere all'installazione di appositi contenitori per la raccolta differenziata.-

E' obbligo dei concessionari demaniali di informare la clientela ed incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili. Tali disposizioni saranno parte integrante delle apposite convenzioni e dei regolamenti.-

In caso di abbandono abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il concessionario sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, al ripristino dell'area e all'asporto nonché all'allontanamento dei rifiuti abbandonati.-

#### **Art. 49 Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti ivi abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli eccessi, e, salvo che per i terreni agricoli di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di abbandono abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente ha la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, al ripristino dell'area e all'asporto nonché all'allontanamento dei rifiuti abbandonati.-

#### **Art. 50 Rifiuti prodotti nelle aree attrezzate per la sosta temporanea**

Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi, viene istituito uno specifico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventualmente emanate con specifica ordinanza sindacale.

#### **Art. 51 Rifiuti provenienti da cimiteri**

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni od estumulazioni,

Per tali rifiuti, si rimanda a quanto previsto dall'art. 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed alla circolare del Ministro della Sanità n. 24 del 24.6.1993, ed al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri pubblici, quali fiori secchi, lumini esauriti, carte, ecc. si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

#### **Art. 52 Sgombero neve**

In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare con mezzi appositamente attrezzati la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse.-

Al fine di prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade e ridurre la scivolosità, il Comune provvede a spargere, mediante apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.-

Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti, ovvero le amministrazioni condominiali; nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, quest'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro.-

Gli obbligati devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e/o dal formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.-

I frontisti e le amministrazioni condominiali devono provvedere allo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm 25, e all'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.-

Gli obblighi di cui ai commi 3, 4, e 5 si riferiscono a tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile.-

### **Art. 53 Altri servizi ambientali**

Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale, di carattere integrativo o complementare rispetto a quelli di smaltimento rifiuti:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie di acque meteoriche di strade ed aree pubbliche, fatto salvo il corretto smaltimento dei rifiuti;
- b) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- c) diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- d) deaffissione di manifesti affissi abusivamente;
- e) pulizia delle aree cimiteriali;
- f) altre attività da determinarsi con deliberazione del Consiglio Comunale;

## **VII TITOLO DIVIETI E PROVVEDIMENTI**

### **Art. 54 Divieti e obblighi**

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, rifiuto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, l'arenile, la pineta, ecc.
3. E' vietato lo smaltimento mediante conferimento al pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti non assimilati agli urbani per mancata rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
4. Salvo casi particolari da disciplinare tramite convenzione e/o ordinanza sindacale, è assolutamente vietato lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipologia e consistenza prodotti all'esterno del territorio comunale;
5. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
6. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.
7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli operatori addetti allo scopo.
8. E' vietato danneggiare, eseguire scritte, affiggere manifesti e targhette sulle attrezzature rese disponibili dal Comune di Lignano Sabbiadoro per il contenimento dei rifiuti.-
9. E' vietato incendiare rifiuti sia su area pubblica che privata.-



## **TITOLO VIII VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 55 Validità del regolamento**

Sono abrogati ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi di pubblica fognatura, nonché la vigente normativa statale e provinciale e regionale nelle materie di smaltimento dei rifiuti e ambientale.

### **Art. 56 Controlli**

In attuazione al disposto dell'articolo 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977, n° 616, dell'articolo 7 del DPR 915/82 e dell'articolo 23 della L.R. 7 settembre 1987, n°30, le Province sono preposte al controllo sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti e gestione degli impianti.-

Rimangono valide le competenze della Polizia Comunale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi della ASS ai sensi della legislazione vigente.-

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Corpo di Polizia Municipale e dai servizi Tutela Ambientale e Nettezza Urbana del Comune di Lignano Sabbiadoro.

### **Art. 57 Sanzioni**

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non trovino specifico riscontro nella normativa statale o regionale, con una sanzione amministrativa ricompresa fra € 51,00 e € 258,00.-

### **Art. 58 Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento di nettezza urbana entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio ed in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante detta affissione.-